



NewsLetter

2023

Roma, 22 febbraio 2023

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 2-2023 del 22 febbraio

Tra gli argomenti trattati:

- *La PEC del CNSD diventa europea*
- *Area riservata agli iscritti all'Albo*
- *Modifiche aliquote IVA in TARIC*
- *Aggiornamenti sull'importazione dei prodotti originari nell'UE da Costa d'Avorio e Madagascar*
- *Tavole di correlazione dei prodotti dual use*
- *Nuove procedure rilascio o compilazione prove di origine*
- *Modifica dei tassi d'interesse dalla BCE*
- *Riduzione aliquota IVA per i prodotti inerenti COVID-19*
- *Modalità di rettifica delle dichiarazioni doganali per i tributi 927, 934 e 935*
- *Misure restrittive alla Russia*
- *Semplificazione procedure doganali per spedizioni aiuti in Turchia a seguito del terremoto*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

Sommario

La PEC del CNSD diventa europea	2
Area riservata agli iscritti all'Albo	3
Modifiche aliquote IVA in TARIC	4
Aggiornamenti sull'importazione dei prodotti originari nell'UE da Costa d'Avorio e Madagascar	4
Tavole di correlazione dei prodotti dual use	5
Nuove procedure rilascio o compilazione prove di origine	6
Modifica dei tassi d'interesse dalla BCE	7
Riduzione aliquota IVA per i prodotti inerenti COVID-19	7
Modalità di rettifica delle dichiarazioni doganali per i tributi 927, 934 e 935	8
Misure restrittive alla Russia	9
Semplificazione procedure doganali per spedizioni aiuti in Turchia a seguito del terremoto	9
"Il Doganalista" n°6 / 2022 è online!	10

OSSERVATORIO DOGANALE



La PEC del CNSD diventa europea

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)** in Italia è ormai una realtà consolidata in grado di assicurare alle comunicazioni via email la stessa validità giuridica della raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo al contempo l'integrità del contenuto e l'inalterabilità dei messaggi inviati e ricevuti e dei relativi allegati.

In tema di PEC l'Italia ha fatto da pioniere nell'Unione Europea dove, tra i diversi Paesi Membri, vi sono molteplici differenze. Arrivare a una **Posta Elettronica Certificata valida in tutta Europa**, consentirà ai cittadini, alle aziende e alle Pubbliche Amministrazioni di tutta l'Unione Europea di comunicare tra loro in modo sicuro e certo.

Nel 2018, per la prima volta, venne manifestata la necessità di garantire piena conformità del servizio PEC al regolamento eIDAS, necessità che nel 2019 ha portato alla nascita di un gruppo di lavoro composto da gestori PEC, Uninfo e Assocertificatori, in cui sono state condivise le regole tecniche per adeguare le attuali caselle PEC ai nuovi standard europei.

Lo strumento scelto per estendere l'interoperabilità della PEC oltre i confini nazionali, innalzando così la sicurezza delle comunicazioni transfrontaliere, sarà proprio la **REM (Registered Electronic Mail)**, gergo tecnico con cui si indica la **PEC valida in Europa**, che altro non sarà che un'evoluzione del servizio PEC come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Tra i requisiti della PEC valida in Europa che già conosciamo ritroviamo:

- la **certezza a valore legale dell'invio e della consegna** (o mancata consegna) delle email al destinatario;
- l'attestazione temporale dell'invio e ricezione dei messaggi;
- la garanzia di integrità del contenuto per la quale dovrà essere possibile **prevenire o individuare qualsiasi modifica non autorizzata** ai dati trasmessi;
- l'erogazione del servizio da parte di **gestori accreditati**, o per meglio dire nel lessico europeo "da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati";
- **standard aperti** per garantire che l'insieme dei partecipanti alla REM possa incrementare nel tempo e diffondersi in modo più capillare sul territorio.

Gli elementi innovativi rispetto alla PEC come già la conosciamo, invece, riguardano l'**identificazione certa dei soggetti** che partecipano alla trasmissione dei messaggi tramite meccanismi di autenticazione affidabili e condivisi e **standard di sicurezza rafforzati** per il servizio PEC, con l'adozione di ulteriori livelli di controllo e autorizzazioni specifiche per l'accesso e la gestione del servizio.

Il CNSD, tramite il proprio provider Aruba, ha già lavorato per mettere a disposizione dei suoi iscritti due semplici procedure per

rendere la propria PEC conforme agli standard europei.

Nel pannello di controllo della webmail CNSD sono già disponibili i due servizi di base della PEC europea, ovvero l'identificazione del titolare della casella e l'attivazione della verifica in 2 passaggi, che è possibile attivare sin d'ora.



Area riservata agli iscritti all'Albo

È disponibile la nuova Area riservata per gli iscritti all'Albo del CNSD. L'idea è di rendere disponibile in modalità privata, informazioni e notizie riservate esclusivamente agli iscritti all'Albo degli Spedizionieri Doganali.

Essa si compone di due zone di discussione:

- La prima, "**Domande al CNSD**" consente di inoltrare al Consiglio Nazionale domande di tipo amministrativo, tecnico e relative all'attività professionale: non è un'area per richieste consulenziali.
- La seconda "**Le nostre discussioni**" è un'area aperta dove gli iscritti all'Albo possono tra loro dialogare, fornirsi informazioni relative a problematiche professionali che restano disponibili per la

consultazione da parte di tutti gli iscritti: un vero e proprio forum.

L'area è accessibile, previa registrazione, attraverso il menù superiore della home page del sito del Consiglio Nazionale, o direttamente al [seguente indirizzo](#).



Modifiche aliquote IVA in TARIC

Con l'avviso del 31 gennaio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala che sono stati effettuati delle modifiche alle aliquote IVA in TARIC applicabili 01/01/2023 a seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022.

Gli aggiornamenti più importanti riguardano prodotti per lattanti e bambini.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



Aggiornamenti sull'importazione dei prodotti originari nell'UE da Costa d'Avorio e Madagascar

Con l'avviso del 25 gennaio 2023 l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, informa che sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 23 gennaio 2023, le informazioni relative alle importazioni nell'Unione di prodotti originari della Costa d'Avorio e del Madagascar.

Con l'avviso suddetto, la Commissione europea ha informato che i prodotti originari della Costa d'Avorio avrebbero potuto beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale solo su presentazione di una dichiarazione di origine compilata:

- da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano; oppure
- da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000EUR

e che, gli esportatori della Costa d'Avorio sono attualmente registrati nel sistema degli esportatori dell'Unione europea (REX).

Inoltre, a decorrere dal 2 dicembre 2022 i prodotti originari della Costa d'Avorio possono beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario dell'APE interinale soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell'articolo 21 del protocollo n.1, da:

- un esportatore della Costa d'Avorio registrato nel sistema REX
- qualsiasi esportatore della Costa d'Avorio, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.

Lo stesso avviso inoltre informa che a seguito di una notifica effettuata dal Madagascar al Comitato di cooperazione doganale dell'APEI UE-ESA, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti originari del Madagascar possono beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'APEI UE-ESA soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell'articolo 23 del protocollo n.1, da:

- un esportatore del Madagascar registrato nel sistema REX, oppure
- qualsiasi esportatore del Madagascar, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.

Quindi a decorrere rispettivamente dal 2 dicembre 2022 per la Costa d'Avorio e dal 1° gennaio 2023 per il Madagascar, non possono più essere presentati certificati EUR.1 e dichiarazioni su fattura rilasciate da esportatori autorizzati.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Tavole di correlazione dei prodotti dual use

Con l'avviso, del primo febbraio 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che sono state pubblicate dalla Commissione europea le nuove tavole di correlazione dual use, in vigore dal 01 gennaio 2023 consultabili al seguente link: <https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/5dd41063-a86d-4f8f-9014-50727849fe63/details>

Per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile altresì consultare la banca dati TARIC al link:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/classificazione-delle-merci/taric-classificazione-merci>



Nuove procedure rilascio o compilazione prove di origine

Con la circolare N. 2/2023, del primo febbraio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala che in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, il quale ha apportato alcune modifiche, in materia di origine delle merci, al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/244. Le novità introdotte riguardano un IVO, nuovo adempimento dichiarativo

In generale quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto dell'operazione, quest'ultime devono essere riportate anche nella dichiarazione doganale con l'indicazione del numero di riferimento della decisione.

La disposizione estende anche al titolare di una informazione vincolante in materia di origine (IVO) l'obbligo di indicarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale inerente alle merci per le quali il provvedimento sia stato rilasciato.

Questo provvedimento permette all'Autorità doganale di gestire e di monitorare in modo più efficace l'utilizzo delle decisioni relative alle informazioni vincolanti, ma introduce un nuovo adempimento dichiarativo a carico degli operatori titolari di una IVO.

ADM precisa inoltre che, nella dichiarazione di importazione (messaggi Hx) occorre inserire nel Data Element 2/3:

- Documenti presentati/Certificati
- il codice documento C627
- B0I - Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine

Nel campo identificativo documento la stringa "AAAA-XX-identificativo dove:

- AAAA=anno emissione documento
- XX=paese emissione documento
- identificativo=identificativo della IVO

Dal 1° settembre 2021, con l'entrata in vigore dei 13 Protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritti dall'Unione europea e dalle parti contraenti della Convenzione PEM.

È stato introdotto un regime flessibile, in cui talune regole di origine transitorie coesistono con quelle previste dalla Convenzione PEM, in attesa dell'adozione definitiva, da parte di tutti gli Stati contraenti, della medesima per come è stata riveduta. L'obiettivo delle regole di origine transitorie è quello di introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l'ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci.

A tal fine sono stati integrati gli articoli 61 e 62 RE che dispongono, rispettivamente, in materia di dichiarazione del fornitore e di dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Modifica dei tassi d'interesse dalla BCE

Con l'Avviso del 2 febbraio 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo della BCE miranti ad assicurare un ritorno dell'inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

È stato stabilito che a partire dall'8 febbraio i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali saranno innalzati al 3.00%.

Tale tasso incide sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento e sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Riduzione aliquota IVA per i prodotti inerenti COVID-19

Con la circolare N. 5/2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende nota la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni e le importazioni dei beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID-19, aggiornando la circolare 9/D pubblicata il 03 marzo/2021.

Con la circolare 9/D venivano date indicazioni applicative in merito alle previsioni, in materia di IVA della Legge di Bilancio, in particolare:

- dell'esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2022, sulle cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19
- della previsione, dell'esenzione IVA, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sulle cessioni dei vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

Le integrazioni effettuate in TARIC, sono state aggiornate, con decorrenza 01 gennaio 2023, adeguando per i prodotti suddetti, la rispettiva aliquota IVA attualmente in vigore.

In dettaglio:

Sono soggette all'aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell'**Allegato 1**, aggiornato al punto 38 con l'aggiunta della "strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19", di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: "*Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)*".

È da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l'**allegato 2** alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall'IVA ormai non più previsti.

Sono soggetti all'aliquota IVA del 10% i "vaccini contro il COVID-19[6]", codice NC 3002 4110, di cui all'**allegato 3**, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a "*medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale*", tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Modalità di rettifica delle dichiarazioni doganali per i tributi 927, 934 e 935

Con l'avviso del 15 febbraio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che state rilasciate le modifiche software che consentono di rettificare una dichiarazione doganale recante uno dei tributi soppressi 927, 934 e 935.

Viene specificato che in fase di rettifica la liquidazione dei tributi deve rimanere inalterata e in caso di articoli con tributi non soppressi che coesistono con uno dei tributi soppressi, per poter procedere alla approvazione o alla registrazione della rettifica del tributo deve essere lasciata inalterata l'esposizione e la liquidazione dei tributi soppressi.

Se è necessario invece modificare l'accertamento relativo a uno dei tributi soppressi, gli uffici dovranno procedere a emettere bolletta A22 con i nuovi tributi per eventuali maggiori diritti da accertare.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Misure restrittive alla Russia

Con l'Avviso dell'8 febbraio 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che l'UE ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione i Regolamenti (UE) 2023/250 e 2023/251 che introducono modifiche alle misure restrittive esistenti, in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Le modifiche introdotte determinano che a decorrere del 5 febbraio 2023 i dell'art. 3 del Regolamento 833/2014, non dovranno essere applicati ai prodotti petroliferi con il codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, se:

- acquistati al di sopra del rispettivo prezzo
- caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1° aprile 2023

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un successivo avviso, del 16 febbraio 2023, comunica che è stata pubblicata una Rettifica del Regolamento (UE) 2022/2474 concernente misure restrittive alla Russia, relativa a specifici contingenti contenuti nel "nono pacchetto" di sanzioni.

In particolare, in seguito a tale rettifica, il punto 1, lett. b) dell'Avviso del 30 dicembre 2022 relativamente al paragrafo "Importazioni", è modificato come di seguito:

anziché: «b) **25 726** tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.»

leggasi: «b) **110 255** tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.»

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Semplificazione procedure doganali per spedizioni aiuti in Turchia a seguito del terremoto

La Commissione europea ha reso note le semplificazioni procedurali utilizzabili per snellire le procedure doganali per le spedizioni di merci destinate in Turchia a sostegno delle vittime del terremoto, come indicato nell'avviso del 17 febbraio 2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

È stato stabilito che:

- Le merci unionali, possono essere dichiarate verbalmente all'ufficio doganale di uscita dal territorio dell'Unione europea per la loro esportazione in Turchia ai sensi dell'art. 137 del Regolamento 2015/2446 (RD). Si precisa al riguardo che sono escluse da tale procedura le merci soggette a divieti o restrizioni, sulla base di quanto previsto dall'art. 142 lett. c) del RD.
- Nel caso di merci non unionali che entrano nel territorio dell'unione con destinazione finale Turchia, le merci possono essere dichiarate verbalmente per l'ammissione temporanea ai sensi dell'art. 136 del RD senza pagamento di dazi o IVA.

Nello stesso avviso sono riportate le condizioni imposte dalla Turchia: tutti gli articoli di prima necessità e altri beni inviati dagli Stati per essere distribuiti alle vittime nelle aree colpite dal terremoto possono essere importate in esenzione dai dazi doganali e senza l'applicazione di misure di politica commerciale, a condizione che siano inviate alle istituzioni governative e organizzazioni di interesse pubblico indicate nel documento.

Per adempire alle formalità doganali sarà quindi necessario presentare all'ufficio doganale di entrata in Turchia, i seguenti documenti:

- documento di spedizione
- un elenco delle merci con indicazione della descrizione, quantità e peso.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



“Il Doganalista” n°6 / 2022 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

